

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 12991
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO SUB R.G. N. 7164/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori del sig. **La Malfa Flavio**, in base all'ordinanza del 12 ottobre 2022, n. 12991, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 7164/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 7164/2022**;
- il ricorso, proposto dal sig. La Malfa Flavio contro **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*; **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, e l'**U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*; ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. 4405 del 2 maggio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente
 - esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n.*”

499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”, sostenuta dal ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti fuorvianti;
- questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- correttore e del foglio risposte;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente, in quanto manifestamente fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove

basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 Cost., ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia **una e una sola risposta corretta**.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierno ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'*iter* concorsuale a causa della presenza di più quesiti (nn. 24 e 28) fuorvianti.

1.a Sul quesito n. 24

Il quesito in esame, il n. 24, è così formulato:

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...

a esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente X

*b esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento

c assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento

d esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione b)**. L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione a)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di valutare 0 punti l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta a) - è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «L'«*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*», testo alla mano, è affermazione “distraente”, *accessoria e generica, rispetto al contenuto corrispondente all'opzione contrassegnata dalla lettera b): «esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente» (un'espressione chiave della “Raccomandazione” del Consiglio dell'Unione europea).*

L'opzione b) è l'unica risposta possibile alla specifica richiesta del selezionatore: «lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla ...». Si parla di “competenza digitale”, non di generiche competenze, ed è ovvio che una competenza digitale sia imprescindibile dall'esplorazione dei nuovi strumenti (digitali) di cui non possiamo ormai più fare a meno.

Anche ci fosse stato un riferimento meno cogente, comunque, l'esplorazione dei nuovi strumenti a sostegno dell'apprendimento permanente, sempre testo alla mano, appare centrale a partire dal titolo stesso del documento europeo: «Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente»» (cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere rilasciato da esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;
- il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.a Sul quesito n. 28

Il quesito in esame, il n. 28, è così formulato:

Cosa si intende in geografia urbana con il termine gentrification?

a il processo mediante il quale, nel corso del XIX secolo, molte persone si sono trasferite in città e hanno contribuito a far crescere la popolazione urbana

b il processo di depolarizzazione urbana attraverso il quale si è avuto un trasferimento di grosse masse di persone dal centro delle città alle campagne

c un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee X

*d un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'opzione d). L'odierno ricorrente ha scelto, invece, l'opzione c), alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) - come scorretta è patentemente errata.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da esperti della materia, i quali hanno osservato come «La “gentrificazione” [...] è un fenomeno migratorio urbano [...] che vede spostarsi i ceti medi o medio-alti verso quartieri cittadini centrali o semi-centrali – e non periferici o semiperiferici – abitati da esponenti delle classi meno abbienti, con conseguente aumento del prezzo degli immobili. (cfr. parere reso dal Prof. Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).

È evidente, dunque, che il ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dal ricorrente è corretta;
- b) il quesito odiernamente censurato, così come congegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare al ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che lo stesso ha fornito in maniera corretta.

1.c Sull'attribuzione del punteggio di 72 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 24 e 28 del questionario del ricorrente

Il punteggio di 72/100 (pari al punteggio conseguito di 68 + 4 punti relativi ai quesiti nn. 24 e 28) consentirebbe al ricorrente di essere ammesso alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in

ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa dell'errata formulazione dei quesiti, lo stesso è stato estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

1.d Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierno ricorrente è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a due quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierno ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 72/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. **24 e 28** del questionario del ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **4 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 72/100.

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... *che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte

ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

La ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A021 – Geografia**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002221 dell'11 luglio 2022 dell'U.S.R. per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III – Personale della scuola, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
- ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 12 ottobre u.s., n. 12991 è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. **7164/2022**) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis n. 7164/2022 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Roma, 5 dicembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale